



## REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE “CONCESSIONI PRECARIE” PER AREE DEMANIALI RELATIVE AD  
ACCESSI STRADALI

1. Tutte le concessioni comunali rilasciate per accessi stradali con occupazione o uso mediante opere temporanee o permanenti di suolo pubblico (sottosuolo o soprassuolo) oppure di aree private gravate di servitù di pubblico uso o passaggio, dovranno risultare da apposito atto scritto assunto nelle forme legali.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate o revocate o modificate dal responsabile del servizio/settore competente per materia ed individuato in base all'organigramma del Comune.
3. Dette concessioni sono soggette alle norme contenute nel presente regolamento, nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché in tutti gli altri eventuali atti normativi, regolamentari o di altro tipo vigenti in materia.

## **Art. 2**

1. Le concessioni oggetto del presente regolamento hanno durata di venti anni, successivi e continui decorrenti dalla data della sottoscrizione – da parte del Comune e del concessionario – del relativo disciplinare e sono rinnovabili alla loro scadenza; per il rinnovo della concessione il soggetto interessato deve fare domanda al Comune almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della medesima.
2. Entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza il Comune provvederà a comunicare ai concessionari la necessità, se interessati, di inoltrare la domanda di rinnovo della concessione.
3. Il canone unitario per la concessione ventennale, da versare in unica soluzione, è stabilito nel modo seguente:
  - Euro 50,00, per accessi relativi ad attività agricole;
  - Euro 200,00, per accessi ad uso residenziale;
  - Euro 500,00, per accessi relativi ad attività commerciali.
4. La misura del canone fissata al precedente comma 3 può essere modificata annualmente con provvedimento di Giunta.
5. Le concessioni possono essere revocate o modificate dal Comune in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e senza che il Comune sia tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo.
6. Il procedimento di revoca o modifica della concessione per i motivi di cui al precedente comma 4 è iniziato dal settore/ufficio competente con apposita comunicazione scritta di avvio procedimento inviata al concessionario. Il concessionario ha facoltà di presentare proprie osservazioni scritte e/o documenti entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il responsabile di settore/servizio esamina e infine decide tenuto conto delle osservazioni e/o documenti presentati dal concessionario.
7. Nell'ipotesi di revoca i concessionari devono rimettere in pristino lo stato dei luoghi nel termine indicato nel provvedimento di revoca della concessione o in atto separato, termine comunque non superiore a 180 giorni.
8. Nell'ipotesi di modifica i concessionari devono provvedere ai lavori specificati nel provvedimento di modifica della concessione o in atto separato nel termine ivi indicato, termine comunque non superiore a 120 giorni.
9. Nel caso in cui siano scaduti i termini di cui ai precedenti commi 6 e 7 senza che i soggetti obbligati abbiano provveduto, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori richiesti con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti.

## **Art. 3**

1. Qualunque "concessione" deve intendersi accordata dal Comune alle seguenti condizioni principali:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni, comunque derivanti a cagione delle opere o dei depositi autorizzati;

c) con la piena facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione;  
con l'obbligo preciso, da parte del concessionario, di pagare, a titolo di riconoscimento della precarietà della concessione e del diritto strumentale di natura dominicale spettante all'Ente concedente il canone di cui all'articolo 2, comma 3.

#### **Art. 4**

1. I soggetti interessati ad ottenere una concessione presentano al Comune apposita domanda.

2. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica.

In particolare la domanda deve di norma contenere:

- progetto dell'opera per cui necessita richiedere l'occupazione dell'area;
  - quanto prescritto in merito anche dal Regolamento edilizio, completo di stato attuale e futuro, indicazioni degli accessi limitrofi e della distanza intercorrente tra questi e l'opera richiesta;
  - la quantificazione della superficie demaniale da occupare.
3. I competenti uffici comunali, cui la domanda verrà preliminarmente assegnata per la formale istruttoria procederanno all'acquisizione dei pareri interni dei servizi interessati alla procedura.
4. Ove siano interessati altri organi od Enti esterni, i relativi pareri dovranno venire acquisiti a cura dell'ufficio competente ed essere allegati all'istanza.
5. Il provvedimento finale potrà aversi quando la domanda sia completa della documentazione richiesta, con i pareri di competenza e non appena il richiedente abbia provveduto ad effettuare il pagamento di cui all'articolo 2, comma 3.

#### **Art. 5**

1. Le norme e le disposizioni di cui sopra, nonché quelle da osservare come prescrizioni di ordine tecnico-amministrativo, devono essere contenute nel disciplinare di concessione.

2. Il disciplinare di concessione – per quanto attiene le specificazioni tecniche per le opere che dovranno essere realizzate sull'area demaniale – rimanda alla relativa autorizzazione o concessione edilizia.

3. Tutti i lavori inerenti l'uso della concessione, nonché il ripristino della pavimentazione stradale e di quant'altro inerente alla sede stradale dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, nel più breve tempo possibile, a perfetta regola d'arte, e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza del settore/servizio comunale competente.

4. Il responsabile del procedimento/settore/servizio determinerà, a suo insindacabile giudizio, il modo di effettuazione dei lavori medesimi e potrà pure ordinare varianti od opportuni accorgimenti che esso ritenga idonei ad assicurare un ottimo e duraturo ripristino del suolo stradale manomesso.

5. Il mancato inizio dei lavori, entro e non oltre il termine fissato come sopra, ovvero la rinuncia alla realizzazione delle opere autorizzate, determinerà l'automatica decadenza della concessione demaniale.

#### **Art.6**

1. Tutti i concessionari, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente regolamento, nonché da tutte le altre norme vigenti in materia, per loro stessi, rispettivi eredi ed aventi causa.

2. In caso di trasferimento per atto tra vivi, degli immobili ai quali si riferiscono le concessioni, i concessionari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune, le generalità e la residenza o domicilio dei nuovi proprietari; a questi ultimi si trasferiscono le obbligazioni di cui al precedente comma 1 di questo articolo. Nel caso non venga fatta la comunicazione di cui al precedente periodo del presente comma, resta sempre obbligato l'originario concessionario.